

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, VIGNOLA, IANNELLI, CIFARELLI e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1969

Modifica dell'articolo 15, numero 6), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale

ONOREVOLI SENATORI. — L'ineleggibilità a consigliere comunale per lite pendente si giustifica, come è noto, con l'esigenza di evitare che il neo eletto possa comunque influire sull'andamento della lite nei confronti dell'amministrazione comunale, per ledere in tal modo gli interessi del Comune.

L'interpretazione data dalla giurisprudenza a questo tipo di ineleggibilità è stata assai larga, forse ispirata più ad eccessive preoccupazioni garantistiche che non a sano realismo e gli abusi in senso inverso non sono mancati.

Il caso della lite tributaria costituisce uno dei più significativi esempi di abuso, reso possibile proprio dall'aver praticamente precluso ogni possibilità di difesa contro le pretese tributarie del Comune a chi intende presentarsi alle elezioni alla carica di consigliere comunale.

Detto abuso è stato reso possibile da una indebita assimilazione della lite tributaria alle altre liti, dimenticando che in realtà,

nei rapporti tributari, il contribuente non può assolutamente disporre dell'oggetto del rapporto tanto meno è in grado di provocare l'occasione della lite o di regolarne l'insorgere in un determinato periodo di tempo piuttosto che in un altro.

In parole più semplici le amministrazioni in carica possono, con un accertamento esagerato, costringere il contribuente a ricorrere e lo stesso non è neppure in grado di influire seriamente sulla rapida decisione del ricorso, in modo da eliminare la lite col Comune. Ciò, perchè, come non ha la disponibilità dell'oggetto del rapporto tributario, così non può influire efficacemente sull'andamento del processo innanzi alle Commissioni, il quale viene regolato di ufficio.

D'altro canto, deve pure avvertirsi che soltanto in primo grado la Commissione decidente è in certo senso, peraltro molto discutibile, inquadrata nell'organizzazione comunale, dalla quale, oltre tutto, non dipende gerarchicamente, mentre per i gradi

superiori ci si trova in presenza di organi del tutto estranei al comune e non può seriamente pensarsi ad una omissione di iniziative o di impugnazioni da parte del comune, stante la responsabilità personale degli amministratori dal punto di vista civile, penale ed amministrativo.

In conclusione l'ineleggibilità a consigliere comunale per lite tributaria costituisce nient'altro che un mezzo molto spiccio offerto agli amministratori in carica, per con-

dizionare indebitamente il diritto all'elettorato passivo.

Senza dire poi che la Corte costituzionale ha addirittura contestato che le Commissioni tributarie possano qualificarsi autorità giurisdizionale, negando conseguentemente l'esistenza di una pendenza di lite tra contribuente e fisco.

È in queste prospettive che si propone la norma che abolisce la ineleggibilità per lite pendente innanzi alle Commissioni tributarie.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

A parziale modifica del numero 6) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la pendenza della lite innanzi alle Commissioni tributarie non determina l'ineleggibilità a consigliere comunale.

L'esame del ricorso pendente innanzi alla Commissione comunale, qualora il ricorrente sia eletto consigliere comunale, viene rimesso alla Commissione del Comune più vicino.